



COMUNE DI SALASSA

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 28/11/2020

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. - Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2019

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese **novembre** di alle ore dieci e minuti zero nella sala delle adunanze, convocato dal sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
BIANCHETTA Roberta	Sindaco	X	
BIANCHETTA Domenico Giovanni	Vice Sindaco	X	
ANSINELLO Giuseppe Jarno	Consigliere	X	
CAVALETTO Umberto	Consigliere	X	
PEZZENDA Gabriele	Consigliere	X	
FILENI Roberto	Consigliere	X	
CAVALLO Stefania	Consigliere	X	
BUGNI Gianfranco	Consigliere	X	
MORGILLO Felicia	Consigliere	X	
MORO Marco Antonio	Consigliere	X	
SCALESE Giuliano	Consigliere	X	
	Totale	11	0

Assiste il Segretario Comunale MANCINO dr.ssa Antimina che provvede alla redazione del presente verbale.

Intervengono alla seduta, in videoconferenza, i consiglieri signori: BIANCHETTA Domenico Giovanni, CAVALLO Stefania e MORGILLO Felicia.

La Sig. BIANCHETTA Roberta nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ai sensi del decreto sindacale n.2 del 19.03.2020, dichiara aperta la seduta.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. - Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), ai sensi del quale, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 – Enti Locali compresi – non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Visto che la medesima disciplina precisa che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

Visto il comma 28 della medesima norma, nel quale si stabilisce che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 3, comma 27, prevedendo peraltro la trasmissione della delibera in oggetto alla sezione competente della Corte dei Conti;

Rilevato inoltre che la suddetta normativa distingue pertanto fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

Considerato in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell'importante principio dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

Dato atto che il Comune, come costituzionalmente riconosciuto, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

Visto il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Lombardia – nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

Richiamata:

- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.07.2015 avente il seguente oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art.1 comma 612 legge 190/2014) – approvazione";
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25.11.2016 avente il seguente oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da eliminare - Eventuali determinazioni per alienazioni";

Accertato, pertanto, che l'unica partecipazione societaria detenuta da questo Ente è la **SMAT spa** (quota di partecipazione del Comune pari a 0,00003%), esclusa dalla revisione in oggetto ai sensi

dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs.175/2016, avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, come risulta da comunicazione pervenuta in data 17.11.2020 ed acclarata al protocollo dell'Ente in pari data al n. 4388;

Dato atto, per completezza informativa, che il comune di Salassa partecipa anche:

- Consorzio Canavesano Ambiente di Ivrea con una quota del 0,9%.
Il C.C.A. è un'azienda che opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento e recupero dei materiali.
Per le suddette motivazioni l'Amministrazione continua ad aderire al CCA
- Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali CISS 38 con una quota del 2,4%.
Il C.I.S.S. 38 di Cuornè (a cui sono consorziati n.36 Comuni dell'area Canavesana) gestisce i compiti e le funzioni in materia di servizi sociali di comuni. Con i servizi sanitari e gli altri servizi della comunità locale concorre a favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita, predispone ed eroga servizi ed interventi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona e la famiglia possono incontrare nel corso della vita.
Per le suddette motivazioni l'Amministrazione continua ad aderire al CISS 38.

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Sottolineato che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e smi, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e smi, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di recepire quanto in narrativa;
2. Di precisare che la SMAT spa (quota di partecipazione del Comune pari a 0,00003%) è esclusa dalla revisione in oggetto ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs.175/2016, avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
3. Di prendere atto che, dalla la ricognizione effettuata, **non risulta necessario prevedere** un nuovo piano di razionalizzazione;
4. Di rendere pubblica la presente delibera mediante pubblicazione sul sito web del Comune;
5. Di inviare, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione, al Revisore dei Conti;

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : BIANCHETTA Roberta

Il Segretario Comunale
F.to : MANCINO dr.ssa Antimina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 537 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/12/2020 e vi rimarrà fino al 17/12/2020 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Salassa , li 02/12/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : MANCINO dr.ssa Antimina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Salassa , li

Il Segretario Comunale
MANCINO dr.ssa Antimina

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo on line del sito istituzionale del comune www.comune.salassa.to.it per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).

Per il computo del termine previsto per l'**esecutività** dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1^ Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

Salassa, li _____

Il Segretario Comunale
MANCINO dr.ssa Antimina